

Allegato alla determinazione S.G. n. 125 del 15 febbraio 2009 composto da n. 3 pagine

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

Articolo 1 – Oggetto

1. La presente disciplina stabilisce, nel rispetto e ad integrazione delle disposizioni legislative e contrattuali, le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Articolo 2 - Contingenti

1. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità di cui al successivo articolo 5.
2. Nel caso in cui non vi fossero più posti disponibili, in presenza di gravi e documentate situazioni personali e familiari, di cui al successivo art. 4, e tenendo conto delle esigenze organizzative, sarà possibile elevare il contingente all'interno di ogni categoria, fino al limite massimo del 10%. In tali casi le domande possono essere presentate anche oltre i termini previsti all'articolo 3, comma 1.

Articolo 3 – Modalità di trasformazione

1. I dipendenti interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale devono presentare specifica domanda al Segretario Generale secondo le seguenti modalità:
 - a) dal 1^a al 30 giugno per le trasformazioni con decorrenza dal 1^o settembre;
 - b) dal 1^a al 31 dicembre per le trasformazioni con decorrenza dal 1^o marzo.Le domande presentate oltre detti termini non saranno prese in considerazione.
2. La domanda deve essere debitamente motivata e deve contenere l'indicazione della tipologia oraria richiesta, tra quelle previste all'articolo 6, e l'articolazione dell'orario stesso. L'articolazione dell'orario proposta dovrà essere concordata con il Dirigente del settore di appartenenza, tenute presenti le esigenze di servizio.
3. In ogni caso, se la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% è finalizzata allo svolgimento di altra attività, ai sensi del successivo articolo 7, il dipendente deve indicare nella domanda l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che intende svolgere, al fine di consentire la valutazione su eventuali conflitti di interessi con l'attività svolta per la CCIAA.
4. Il Segretario Generale acquisisce il parere del Dirigente del settore di appartenenza del dipendente istante in ordine alla compatibilità della richiesta con le esigenze di servizio, con particolare riferimento alla tipologia oraria e all'articolazione dell'orario richiesti.
5. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere accolta ovvero respinta con provvedimento motivato del Segretario Generale da adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della stessa.
6. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.
7. Qualora si renda necessario a causa di inderogabili esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente – passato dal rapporto a tempo pieno a tempo parziale – può essere assegnato ad una struttura della Camera di Commercio diversa da quella presso la quale svolgeva la propria attività, previa verifica della compatibilità dell'articolazione dell'orario con il Dirigente del Settore di nuova assegnazione.
8. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale può chiedere, previo parere favorevole espresso dal Dirigente del settore di appartenenza, modifiche alla percentuale dell'attività

lavorativa, della tipologia di tempo parziale e/o della distribuzione oraria giornaliera, settimanale o mensile, decorsi almeno 12 mesi dalla trasformazione del rapporto o dall'ultima modifica. In ogni caso, qualunque richiesta di modifica della prestazione, dovrà rispettare quanto disposto al successivo articolo 6.

Articolo 4 – Criteri di priorità

1. In tutti i casi nei quali le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro eccedono i contingenti massimi consentiti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, la precedenza viene accordata nell'ordine sotto specificato:
 - ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
 - ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
 - ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
2. A parità di titoli, la priorità è riservata alla domanda pervenuta in data anteriore. Nel caso di domande pervenute contestualmente, hanno preferenza i dipendenti con maggiore anzianità di servizio e, a ulteriore parità, con maggiore età.
3. Il possesso dei requisiti che danno titolo di preferenza deve essere dimostrato mediante documentazione o, nei casi consentiti, tramite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000.

Articolo 5 – Esclusioni

1. Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero la trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per seguente personale:
 - a) personale con qualifica dirigenziale;
 - b) personale incaricato di posizione organizzativa e di alta professionalità;
 - c) personale formalmente incaricato delle seguenti funzioni di responsabilità:
 - responsabile dell'Ufficio ragioneria;
 - provveditore;
 - cassiere.
2. Il personale indicato nel comma 1 lettera b) può ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale solo previa rinuncia espressa all'incarico conferito e ai relativi compensi.
3. Oltre quanto indicato ai precedenti commi, i dipendenti assunti a tempo indeterminato (anche proveniente da mobilità), con anzianità di servizio nella Camera di Commercio inferiore a 18 mesi, non possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
4. Non è consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale se questa arreca pregiudizio, in relazione alle mansioni e alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, alla funzionalità della Camera di Commercio.

Articolo 6 – Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro.

1. Le tipologie di articolazione della prestazione lavorativa – nell'ambito della misura determinata ai successivi commi – possono essere le seguenti:
 - a) Orizzontale: con prestazione lavorativa in tutti i giorni lavorativi della settimana;
 - b) Verticale: con prestazione lavorativa in:
 - alcuni giorni della settimana lavorativa;
ovvero
 - alcuni giorni del mese;
ovvero
 - periodi predeterminati nel corso dell'anno (massimo due periodi di assenza fissa nell'anno)
 - c) Misto: con combinazione delle predette modalità.
2. La durata dell'orario di lavoro del personale che opti per il rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilita nella misura di 18, 25 e 30 ore settimanali e dovrà comunque svolgersi all'interno dell'orario di servizio dell'Ente.
3. La durata minima giornaliera della prestazione lavorativa non potrà comunque essere inferiore alla metà dell'orario di servizio.

4. E' consentito un orario di lavoro pari a 11 ore settimanali solo in presenza di gravi e documentati motivi di famiglia.

Articolo 7 – Rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e conflitto di interessi, può svolgere un'altra attività lavorativa autonoma o subordinata, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, purché essa non sia svolta alle dipendenze di altra pubblica amministrazione. Non è comunque consentita l'assunzione di patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione. In caso di successivo inizio o variazione della propria attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta alla Camera di Commercio entro 15 giorni.
2. Ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso e il carattere non esaustivo della seguente elencazione, devono ritenersi incompatibili, in particolare, le seguenti attività:
 - a) prestazioni di lavoro in favore di amministratori, sindaci o dipendenti delle Camere di Commercio;
 - b) partecipazione in organi decisionali di enti pubblici o privati che intrattengono rapporti istituzionali con la Camera di Commercio di Pistoia, siano da questa partecipati ovvero da essa ricevano contributi.
3. Potranno altresì essere ritenute incompatibili, in relazione alla posizione ricoperta, le seguenti ulteriori attività:
 - c) predisposizione e trattazione di pratiche rientranti nelle attribuzioni e funzioni degli Enti camerali;
 - d) supporto tecnico a pratiche da svolgersi presso le Camere di Commercio;
4. Se la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non superiore al 50% è finalizzata allo svolgimento di un'altra attività incompatibile e/o in conflitto di interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, con quella svolta presso la Camera di Commercio, ovvero in concorrenza con essa, l'istanza è respinta con atto motivato del Segretario Generale.
5. Nelle situazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50%, resta ferma la disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti così come prevista dalle disposizioni vigenti.
6. Nei casi di violazione, da parte del dipendente, del dovere di comunicazione di cui al precedente comma 1, ovvero nei casi di comunicazioni non veritiere circa l'eventuale svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate, la Camera di Commercio può recedere dal rapporto di lavoro applicando la sanzione disciplinare del licenziamento, nel rispetto delle modalità previste dal vigente C.C.N.L. - Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Articolo 9 – Norme transitorie

1. La presente disciplina si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale che si istituiranno – per costituzione e/o per trasformazione di rapporto di lavoro e loro modifiche - dall'adozione della stessa.
2. Eventuali rapporti di lavoro a tempo parziale attualmente in atto e non conformi alla presente disciplina potranno essere adeguati esclusivamente con il consenso del dipendente.

Art. 10 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.